

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 4-7910

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Groscavallo 2023-2037. Approvazione.



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 4-7910/2023/XI

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. – D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Groscavallo 2023-2037. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede:

- all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale,

- all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
A - al Titolo I, art. 2 i casi nei quali gli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,
B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali,
C - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,
D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi. In particolare:
- l'art. 19 comma 1 fissa i turni minimi delle fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi in funzione della quota;
- l'art. 23 definisce i parametri di realizzazione dei tagli a buche, tra cui la dimensione massima della singola buca pari a 3000 mq,
- l'art. 26 bis riporta le norme per la gestione dei cedui invecchiati i cui interventi vengono assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea;
E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del **D.lgs. n. 267/2000** (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Richiamati inoltre:

1) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che all'art. 136 comma 1 lettere c) e d) individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e all'art. 142, comma 1, lettera g individua "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018" quali aree tutelate per legge;

2) il medesimo decreto legislativo, il quale all'art. 149 stabilisce che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146:

- per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Groscavallo, con note prot. ricevimento n. 97762 e 97839 del 02 agosto 2022, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi,
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 30076 del 28 febbraio 2023, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a. pervenuta ai competenti uffici per le vie brevi. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Groscavallo con nota prot. ric. n. 93731 del 04 luglio 2023 ha inviato i nuovi elaborati revisionati necessari per concludere l'istruttoria tecnica;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Groscavallo riguarda complessivamente 1.563,12 ettari boscati dei quali 263,63 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - non ricadono in Siti Rete Natura 2000 o aree protette,

B – non presentano boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente,

C - comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici (88,88 ettari) si riferiscono prevalentemente a rimboschimenti e boscaglie localizzate in versanti con pericolo rotolamento massi e caduta alberi instabili, riconducibili alla particella forestale n. 1 in prossimità dell'abitato di Bonzo, le particelle n. 11, 12, 13 e 17 nel medio versante compreso tra Pialpetta e Campo della Pietra, la particella n. 13 in frazione Alpi Graie a monte dell'abitato e del santuario Nostra Signora di Loreto. Tutte le particelle sono inserite nell'apposita compresca (A) e la valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione

di specifiche schede inserite in Relazione di Piano,

D - il Piano non individua comprese silvo-pastorali ma prevede la possibilità di praticare il pascolo in bosco nella particella forestale n. 10 in quanto si tratta di lariceto che non presenta nuclei di rinnovazione e quindi rientra nelle fattispecie in cui tale pratica è consentita dal Regolamento all'articolo 45, comma 1, lettera "a"; gli aspetti silvo-pastorali sono descritti al capitolo 14 della Relazione di Piano mentre nella normativa di Piano (capitolo 9) si esplicita che al di fuori di questa particella il pascolo in bosco è vietato per la durata del Piano stesso,

E – ricadono in buona parte nell'area tutelata ai sensi dell' art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004 e rubricata con Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme (D.M. 01/08/1985);

6) vengono proposte le seguenti deroghe al Regolamento forestale:

a) in riferimento all'art. 19, comma 1 lettere b) e c), diminuzione di 30 anni del turno delle fustaie coetanee trattate con taglio a buche nel caso di peccete che mostrano diffusi marciumi e disseccamenti causati della naturale senescenza o da disturbi abiotici che potrebbero localmente condurre a instabilità del popolamento. La scelta viene condivisa per le ragioni esposte nella relazione di Piano;

b) in riferimento all'art. 23, comma 3, i tagli a buche avranno estensione fino a 5.000 mq in caso di esbosco con teleferica o quando il popolamento risulti danneggiato a causa di disturbi naturali biotici o per le stesse motivazioni di cui al punto precedente. La scelta viene condivisa per le ragioni esposte nella relazione di Piano;

c) in riferimento all'art. 26 bis, i tagli a buche di avviamento a fustaia delle faggete avranno estensione fino a 2000 mq in caso di popolamenti con più del 70% di piante danneggiate (schianti, stroncature, galaverna, ecc.). Considerando che i tagli di avviamento a fustaia sono previsti come intervento nei cedui invecchiati e che tali popolamenti debbano essere gestiti, in relazione alla loro struttura, con tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta culturale della fustaia disetanea, si ritiene che la richiesta di deroga non sia necessaria in quanto i tagli a buche prefigurati si possono considerare tagli di maturità della fustaia coetanea e rispettano i parametri previsti dall'art. 23 per queste tipologie d'intervento;

8) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Groscavallo con deliberazione n. 4 del 13 marzo 2023 come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

9) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

10) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

11) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della l.r. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

12) il Piano forestale in questione come sopra delineato, può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale,
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

13) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato al di fuori della particella forestale n. 10.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Groscavallo, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Groscavallo, riguardante complessivamente 1.563,12 ettari boscati dei quali 263,63 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Sono fatte salve le acquisizioni di eventuali autorizzazioni previste dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004. Nel periodo di validità del piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori della particella forestale n. 10;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., la deroga dell'articolo 19, comma 1 lettere b) e c) e dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento forestale, autorizzando la riduzione di 30 anni del turno minimo nelle peccete coetanee e l'aumento della superficie dei tagli a buche per i fini e secondo le modalità di cui alle premesse e come esposte nella Relazione tecnica di Piano.

Non si ritiene invece necessario autorizzare la deroga all'articolo 26 in quanto i tagli di conversione previsti per le faggete, così come descritti nella Relazione di Piano e riepilogati nelle premesse, rispettano le prescrizioni normative riferite a questa tipologia d'intervento;

3) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

4) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 – Relazione tecnica,

02 – Descrizioni particellare,

- 03 – Registro degli eventi e degli interventi,
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

5) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.